

388044

Exemplar
724961312

Repertorio n. 16254

Raccolta n. 7167

A T T O di CESSIONE di ALLO 6610 in data 28/06/83

Reg.to a Br.il 05/07/83 al n. 852 Trascritto a BR.il 01/07/83 al n. 996/9101

Tra I. A. C. P. BRINASI

o DE GREGORIO GUGLIELMO - GATTO LA BOROTEA

Dr. ERNESTO NARCISO

NOTAIO

Corso, Umberto, 72 - Tel. 223927

72100 BRINDISI

7147

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI.

Nota di Trascrizione per assegnazione di alloggio risultante dall'atto per Notar Ernesto NARCISO di Brindisi in data 28 giugno 1983, nei termini per la registrazione,

A F A V O R E dei Sigg.:

- DE GREGORIO Guglielmo, nato a Brindisi il 30 maggio 1930, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3, impiegato, Cod. fiscale DGRGLL30E30B180U;

- GATTOLA Dorotea Amalia Maria, nata a Brindisi il 20 febbraio 1935, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3, casa litta, Cod. fiscale GTDTM35B60B180C

C O N T R O

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA DI BRINDISI - I.A.C.P.- con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27.

=====

Ai sensi e per gli effetti della Legge 14 febbraio 1963 n.60 e successivo regolamento approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963 n.1471, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, ha venduto ai coniugi Sigg. DE GREGORIO Guglielmo e GATTOLA Dorotea Amalia Maria, che in regime di comunione legale hanno acquistato alle condizioni e con i vincoli, da valere per sè e per i propri aventi causa, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in Brindisi, Piazza Ottone Rosai n.3, pal.A, piano secondo, int.3; composto di quattro vani ed accessori; confinante a nord con detta piazza, ad est con Stelluccio Francesco, a sud con Via Mantegna e ad ovest con scala e con Sciaruti Addolorata;

riportato nel M.C.E.U. del Comune di Brndisi, alla Partita N.10975, Foglio 75 N.355, Sub.15, vani 5,5, cat.A/3.cl.2, R.C. L.2189.

Accede all'appartamento e forma parte integrante della presente cessione la quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato.

L'alloggio viene venduto e trasferito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione e migliorie e con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari di condominio.

Per il prezzo pagato di lire 4.710.182 (quattromilionisettecentodiecimilacentoottantadue) di cui L.610.182= sono state pagate per contanti e L.4.100.000= sarà pagato in 164 rate mensili.

Ai sensi del secondo comma dell'art.29 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, la parte acquirente, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di assegnazione non potrà alienare, a qualsiasi titolo, neppure parzialmente, l'alloggio oggetto del suddetto contratto nè su di esso potrà costituire alcun diritto reale di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni



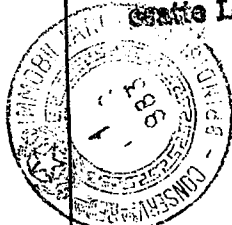
di cui ai precedenti commi, è NULLA.

[Handwritten signature]

REP. II. DI BR: DCI

Formalita' - 1 LUG. 1983
al N. 9964 8101 particolare

esatte Lire tre mila / 300



£ 3.300.

MECCGENTE
(Unico/Amoroso)
[Handwritten signature]

16254

Raccolta n. 7147 Reg.to a Brindisi

CESSIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON
GARANZIA IPOTECARIA ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n.60

105/07/83

e successive modificazioni ed integrazioni dallo

al n. 852 Mod. 4

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, in persona del suo Presidente

reg.to a Brindisi

- Dr. MARCISI Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, domiciliato per la carica ove sopra, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto n.2453 del 16 gennaio 1981, che in copia certificata conforme trovasi già allegata all'atto a rogito del Notaio Ernesto MARCISI di Brindisi del 4 febbraio 1981, reg.to a Brindisi il 17 febbraio 1981 al n.911 e trascritto a Brindisi lo stesso giorno al nn.2660/2730: CE.00061820742, ai coniugi Sigg.:

101/07/83

ai nn. 9906/9101

- DE GREGORIO Guglielmo, nato a Brindisi il 30 maggio 1930, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3, impiegato, Cod. fiscale DGRGLL30E30B180U:

- GATTOLA Dorotea Amalia Maria, nata a Brindisi il 20 febbraio 1935, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3, casalinga, Cod. fiscale GTTDTM35E60B180C

P E E M F S S O:

- che l'Istituto Autonomo Case Popolari è subentrato nei rapporti patrimoniali della cessata Gestione Case per Lavoratori (GES.CA.L.) ai sensi degli artt.13 e 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036:

- che a seguito di Bando di concorso n.2209/1 del 14 gennaio 1969 i Sigg. DE GREGORIO Guglielmo e GATTOLA Dorotea Amalia Maria sono risultati assegnatari, giusta comunicazione da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Brindisi in data 15 marzo 1972, prot.n.5659, dell'alloggio ex GES.CA.L. di seguito descritto, di cui hanno ricevuto il possesso sin dal 1971:

- che la relativa assegnazione venne fatta in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, a norma degli artt.29 e 32 della Legge 14 febbraio 1963 n.60 e dell'art.56 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. 11 ottobre 1963 n.1471.

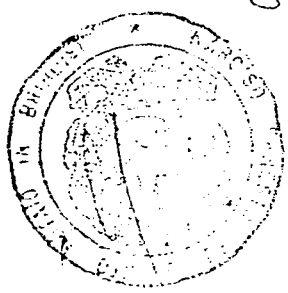
Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 14 febbraio 1963 n.60 e successivo regolamento approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963 n.1471, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente chiamato "Istituto", vende ai coniugi Sigg. DE GREGORIO Guglielmo e GATTOLA Dorotea Amalia Maria, che in regime di comunione legale acquistano alle condizioni e con i vincoli di cui sopra, la valere per sé e per i propri aventi causa, la proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in Brindisi, Piazza Ottone Rosai n.3, pal. A.

*Dr. Donato Ciuchini
Vice della Procura
per l'Ufficio
della Procura
della Procura*



piano secondo, int.2:composto di quattro vani ed accessori:
confinante a nord con detta piazza, ad est con Stelluccio Fran-
cesco, a sud con Via Mantegna e ad ovest con scala e con Sciur-
ti Addolorata:

riportato nel N.C.E.U.del Comune di Brndisi, alla Partita
N.10975, Foglio 75 N.355, Sub.15 di vani catastali 5,5, catego-
ria A/3 classe 2, rendita catastale L. 2189.

Accede all'appartamento e forma parte integrante della pre-
sente cessione la quota proporzionale delle parti comuni del
fabbricato.

L'alloggio viene venduto e trasferito a corpo e nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo, da parte
dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione e
migliorie e con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle
norme regolamentari di condominio.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza
dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto,
di accettare la proprietà dell'alloggio, come sopra descritto,
con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e con-
dizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occul-
ti.

L'alloggio risulta meglio individuato sulla planimetria che,
previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, al
presente atto si allega sotto la lettera "A".

ART. 2 P.P.E.Z.Z.O.

La presente compravendita viene fatta ed accettata, ai sensi
degli articoli 29 e 32 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, per
il prezzo di lire 4.710.182(quattromilionisettecentodiecimila
centoottantadue), di cui lire 610.182(seicentodiecimilacentoot-
tantadue) sono state pagate per contanti, già prima della sti-
pula di questo atto, dalla parte assegnataria all'Istituto,
che ne rilascia corrispondente quietanza.

Il residuo prezzo di lire 4.100.000(quattromilionicentomila)
sarà pagato in n.164(centosessantaquattro) rate mensili, co-
stanti, consecutive ed anticipate, dell'importo di lire 25.000
(venticinquemila) cadauna, da corrispondersi dalla parte asse-
gnataria all'Istituto entro il primo e non oltre il quinto
giorno di ogni mese, a partire dal 1 maggio 1983 e sino a tut-
to il 1 dicembre 1996.

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra
stabilite, verrà effettuato mediante versamento su c/c postale
n.00237727 intestato all'I.A.C.P. - Brindisi - Cassa PP.e PP.
- quota di riscatto alloggio ex INA-CASA con ipoteca legale.

La parte acquirente prende atto ed espressamente accetta che
ogni ritardo nel pagamento delle rate di cui sopra comporterà
a suo carico ed a favore dell'Istituto la maturazione degli
interessi di mora nella misura vigente per Legge, senza neces-
sità alcuna di messa in mora e senza pregiudizio per l'Istitu-
to della possibilità di agire legalmente per il recupero forza-
to del proprio credito.

- Tali interessi di mora dovranno essere versati unitamente alle quote di ammortamento cui gli interessi di mora si riferiscono.

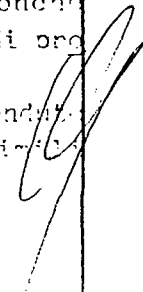
Per effetto del presente atto la proprietà dell'immobile in oggetto, con tutti i diritti, azioni e ragioni, passa alla parte acquirente per tutta la conseguente utili ed onerose del possesso.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale dell'alloggio assegnatole e perciò esonera dal produrre la relativa documentazione l'Istituto venditore, che garantisce la piena disponibilità e libertà da oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli dell'immobile in oggetto.

ART. 4 - A garanzia del pagamento delle n.164 (centosessantaquattro) rate mensili sopra specificate e quindi a garanzia del residuo prezzo di lire 4.100.000 (quattromilionicentomila), il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi iscriverà sull'immobile oggetto della compravendita nonché sulle relative ragioni condominiali, a favore dell'Istituto alienante, per tutta la durata del periodo di ammortamento, IPOTECA LEGALE ai sensi dell'art.2834 cc.

La parte acquirente avrà diritto di ottenere, a sua cura e spese, il consenso da parte dell'Istituto alla cancellazione dell'ipoteca, solamente dopo che avrà provveduto a versare l'intero prezzo della compravendita e sempre che non siano intervenute inadempienze contrattuali da parte sua.

ART. 5 - La parte acquirente, per sé, i suoi eredi ed aventi causa, assume l'obbligo di:

- a) provvedere, quale partecipante al condominio dell'edificio di cui fa parte l'alloggio compravenduto, e far provvedere, da parte dell'amministratore del condominio stesso, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti condominiali dell'edificio;
 - b) versare all'amministratore del condominio, con le modalità che saranno stabilite dal condominio stesso, congrue somme destinate alla costituzione di un fondo vincolato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra;
 - c) rispettare e far rispettare le ordinanze che potranno essere emanate dall'Autorità competente in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, stabilità e simili, provvedendo e facendo provvedere da parte dell'amministrazione del condominio;
 - d) mantenere l'immobile assegnatogli in buono stato di conservazione;
 - e) denunciare all'Istituto alienante qualsiasi opera o causa che comporti una diminuzione di valore dell'immobile nonché qualsiasi atto che ne turbi il possesso o il diritto di proprietà;
 - f) assicurare e mantenere assicurato l'immobile compravenduto contro i danni da incendio, fulmine, scoppio di gas e simili.
- 

per somma comunque non inferiore all'importo dell'ipoteca stessa, curando a che la polizza medesima sia annotata di vincolo a favore dell'Istituto venditore:

g) non effettuare modifiche all'alloggio o al fabbricato e mantenere inalterata la destinazione delle aree comuni di pertinenza del fabbricato;

h) non impedire né ritardare le riparazioni che si rendessero necessarie ai locali di sua proprietà;

i) accettare ed osservare il regolamento di condominio.

ART. 6 - In relazione alle obbligazioni assunte al precedente articolo, la parte acquirente riconosce all'Istituto venditore il diritto di:

a) eseguire visite, ispezioni e controlli per accertare lo stato di conservazione e manutenzione sia dell'alloggio con questo atto venduto sia delle parti comuni e condominiali del fabbricato;

b) chiedere all'Amministrazione del condominio l'esecuzione delle opere ritenute necessarie per la conservazione e manutenzione dello stabile;

c) agire direttamente e giudizialmente sia contro l'amministrazione del condominio sia contro i singoli condomini per ottenere l'esecuzione delle opere indicate alla precedente lettera "b".

ART. 7 - Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della Legge 14 febbraio 1963 n. 60, la parte acquirente, per un periodo di tempo da dieci anni dalla data di assegnazione non potrà alienare, a qualsiasi titolo, neppure parzialmente, l'alloggio oggetto del presente contratto né su di esso potrà costituire alcun diritto reale di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è NULLA.

ART. 8 - Le parti autorizzano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a compiere tutte le formalità inerenti e conseguenti al presente atto, esonerandolo da ogni sua personale responsabilità al riguardo.

ART. 9 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, al D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto compatibili.

ART. 10 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 11 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede; la parte acquirente nell'alloggio assegnato, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 12 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

si.

ART. 13 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed esenzioni fiscali previste dalla legge vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad I.N.V.I.M.

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticcherà le firme dei contraenti: il medesimo è autorizzato a rilasciare copia e chiudere se faccia richiesta.

Brindisi, 28 giugno 1983

*De Gregorio Guglielmo
Gattoia Dorotea Atalia Maria
Michele Narciso*

Repertorio n. 16254

Raccolta n. 7147

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi,

C E R T I F I C O

che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, i Sig.ri:

- NARCISO Dr. Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, ove domicilia per la carica;

- DE GREGORIO Guglielmo, nato a Brindisi il 30 maggio 1930, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3, impiegato, Cod. fiscale DCEGLI20E30R180U e

- GATTOIA Dorotea Atalia Maria, nata a Brindisi il 20 febbraio 1935, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 2, casalinga, Cod. fiscale GTFDT13R50R130C.

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti.

Brindisi, ventotto giugno millenovecentoottantatré

Ernesto Narciso

